



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 3 aprile 2017

NEWS E APPROFONDIMENTI

Controlli e obblighi

CONTROLLI A DISTANZA, PIÙ OBBLIGHI DALL'ISPettorATO

Il 10 marzo l'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito tre nuovi modelli di istanza di autorizzazione all'installazione di sistemi che consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, secondo il primo comma del nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori, così come riscritto dal Dlgs 151/2015.

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Norme & Tributi", 23 marzo 2017)

4

Sicurezza e norme

ASCENSORI A NORMA UE CON POCCHI OBBLIGHI

Ultimo atto della telenovela degli ascensori a norma Ue: sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo è stato pubblicato il Dpr 23/2017, in ballo ormai da oltre un anno. Nel Dpr sono state inserite anche le disposizioni indispensabili per evitare la procedura d'infrazione (l'ultimo termine è, peraltro, scaduto il 19 aprile 2016) alla direttiva 2014/33/Ue.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Norme & Tributi", 17 marzo 2017)

6

Sicurezza alimentare e sanzioni

MOCA: VARATE LE SANZIONI

È stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, pubblicato il 18/03/2017, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

(Giovanni Emilio Celi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Tecnici24", 28 marzo 2017)

7

Attività di vigilanza

ISPEZIONI SUL LAVORO: NOTIFICAZIONE DI ATTI E MODULISTICA, ISTRUZIONI OPERATIVE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni operative per affrontare e risolvere alcune problematiche che si sono verificate "in corso d'opera" nell'attività di vigilanza in materia assicurativa e previdenziale svolta dagli Ispettorati territoriali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo dell'INL.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 17 marzo 2017, n. 12 pag. 55-56)

9

Attività di vigilanza - 2

COLLABORAZIONE INL E INPS PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Siglato tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'Inps un protocollo d'intesa per l'istituzionalizzazione di un raccordo con gli Istituti previdenziali per lo svolgimento di un'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento

(Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 10 marzo 2017, n. 11 pag. 17-21)

13

Sicurezza delle attrezzature di lavoro

I SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Con il Decreto Direttoriale n. 11 del 22 febbraio 2017, è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato III del Decreto ministeriale 11 aprile 2011 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 23 marzo 2017)

21

Sicurezza e lavoro agile

STATUTO AUTONOMI, VIA LIBERA ATTESO ENTRO METÀ APRILE

Per il Ddl sul lavoro autonomo e lo smart working sono stati presentati 58 emendamenti e 26 ordini del giorno in commissione Lavoro al Senato: il relatore, Maurizio Sacconi (Ap), punta all'approvazione definitiva (senza modifiche), entro la fine della prossima settimana, per mandare intorno al 10 aprile il testo in Aula per il via libera finale.

(Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del lavoro", 29 marzo 2017)

27

Sicurezza e giurisprudenza

SICUREZZA DEL LAVORO, MANCATA COMUNICAZIONE AL RLS E CONDOTTA ANTISINDACALE

Dati rilevanti circa la nocività dell'ambiente di lavoro - Mancata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del datore che ne sia in possesso - Condotta Antisindacale-Sussistenza - Spostamento di dirigente sindacale ad altro ufficio interno alla stessa unità operativa senza mutamento di sede di lavoro né di comune - Condotta Antisindacale – Insussistenza

(Massimo Viceconte, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Guida al Lavoro" Edizione del 17 marzo 2017, n. 12 pag. 65-73)

29

Sicurezza e controlli

IL LAVORO IN SOLITUDINE E GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA

Viene generalmente definito lavoro in solitudine il lavoro che viene svolto da un addetto in totale autonomia, che non è soggetto a sovrintendenza di un preposto, che è isolato da altri lavoratori e che, in generale, viene realizzato all'esterno del sito dell'azienda cui il lavoratore appartiene.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 23 marzo 2017)

30

L'ESPERTO RISPONDE

36

RASSEGNA DI NORMATIVA

38

News e approfondimenti

Controlli e obblighi

4

Controlli a distanza, più obblighi dall'Ispettorato

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 23 marzo 2017)

Il 10 marzo l'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito tre nuovi modelli di istanza di autorizzazione all'installazione di sistemi che consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, secondo il primo comma del nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori, così come riscritto dal Dlgs 151/2015.

Il primo modello riguarda gli impianti di videosorveglianza (telecamere), il secondo le apparecchiature Gps sui mezzi aziendali, il terzo gli impianti audiovisivi diversi dalla videosorveglianza. Nella nota di accompagnamento ai modelli l'Ispettorato precisa che la mancanza «degli elementi minimi» indicati nei modelli potrà portare al rigetto della domanda.

I modelli sono strutturati in una premessa (nella quale si enuncia l'esigenza alla quale risponde l'installazione del dispositivo per il quale si richiede l'autorizzazione), una serie di dichiarazioni (che si traducono sostanzialmente nell'assunzione di obbligazioni da parte dell'azienda) e un elenco di allegati (essenzialmente una relazione tecnico-descrittiva sulle modalità di funzionamento del dispositivo in questione).

Il contenuto delle dichiarazioni che il modello richiede al datore di lavoro suscita perplessità circa la sua coerenza con il nuovo testo normativo, sotto almeno tre profili. Il vecchio articolo 4 attribuiva all'Ispettorato del lavoro il potere di autorizzare o meno l'installazione degli impianti di controllo «dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti». Quest'ultima frase non si ritrova nel nuovo testo normativo e probabilmente non a caso. Le modalità d'uso dei dispositivi (anche quelli autorizzati) devono formare oggetto, insieme a quelle di effettuazione dei controlli, dell'informativa che il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti, e saranno semmai oggetto di verifica a posteriori.

L'Ispettorato sembra dunque non avere più, nel nuovo quadro normativo, il potere di dettare modalità d'uso degli impianti e di effettuazione dei controlli. Invece nel modello dell'Inl relativo alla

videosorveglianza è ancora prevista l'imposizione di un sistema di accesso "a doppia chiave" (rappresentante aziendale e dei lavoratori) alle registrazioni.

C'è poi un secondo, e ancor più importante, elemento di perplessità. In tutti i modelli si richiede al datore di lavoro di dichiarare che il trattamento dei dati raccolti con i dispositivi da installare «avverrà per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per tutele del patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza sul lavoro». In relazione a ciò, nel modulo per il Gps si chiede di dichiarare che attraverso i dispositivi potranno essere trattati solo i dati relativi all'autoveicolo (tempi di percorrenza, consumi, distanza, velocità) con esclusione di quelli che attengono al comportamento del personale. Tutto ciò appare in contrasto con la nuova disposizione di legge, che separa in modo netto i requisiti per l'installazione degli impianti da quelli per l'utilizzo dei dati che da tali impianti provengono, affermando che i dati raccolti (anche tramite i dispositivi soggetti ad autorizzazione) possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

5

Infine, un terzo motivo di perplessità riguarda le numerose dichiarazioni attinenti il rispetto di regole privacy che i modelli contengono, che di fatto costituiscono altrettante prescrizioni. Laddove infatti ci si limiti a richiamare il rispetto della legge, la dichiarazione risulta ovvia e quindi ridondante. Se invece (come in alcuni casi avviene) si prescrivono comportamenti specifici, si viene a realizzare una regolazione preventiva non richiesta dalla norma, che viceversa prevede un controllo a valle della legittimità del trattamento. Oltretutto con il rischio di potenziali sovrapposizioni tra Ispettorato e Garante privacy.

Naturalmente si tratta solo di modelli. Il problema si potrebbe porre concretamente qualora la mancanza nelle istanze di alcuni degli elementi sopra citati portasse al rigetto dell'autorizzazione richiesta.

Ascensori a norma Ue con pochi obblighi

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 17 marzo 2017)

Ultimo atto della telenovela degli ascensori a norma Ue: sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo è stato pubblicato il Dpr 23/2017, in ballo ormai da oltre un anno. Nel Dpr sono state inserite anche le disposizioni indispensabili per evitare la procedura d'infrazione (l'ultimo termine è, peraltro, scaduto il 19 aprile 2016) alla direttiva 2014/33/Ue.

La direttiva riguarda gli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un Paese terzo. Sono invece «esclusi gli ascensori da cantiere», gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere e altri casi particolari. I ministeri di Sviluppo e Lavoro esercitano una valutazione di sicurezza su impianti e componenti e possono chiedere che gli operatori economici intervengano e, al limite, li ritirino dal mercato.

Sono state introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e per il ritiro delle notifiche, con sospensioni e revoche delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni e perdere i requisiti prescritti. Ma per le sanzioni amministrative o penali, si legge nella relazione, «bisognerà intervenire a livello di normazione primaria».

Rimane fuori dal decreto la complessa questione dell'adeguamento alle norme europee degli ascensori installati prima del 1999. La parte, stralciata dal Dpr, prevedeva tra l'altro controlli sulla «precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano» e sulla presenza ed efficacia dei «dispositivi di richiusura» delle porte di piano con cabina fuori dalla zona di sbloccaggio. Controlli avrebbero portato all'imposizione di interventi mirati, qualora non superati. Ora, invece, gli interventi possono solo essere suggeriti dai manutentori, mentre i proprietari (condominio o singoli) sono liberi di scegliere se eseguirli o meno. In questi casi, però, di eventuali incidenti sono responsabili proprietari e condominio.

MOCA: varate le sanzioni

(Giovanni Emilio Celi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 28 marzo 2017)

È stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, pubblicato il 18/03/2017, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Nello specifico vengono interessati i seguenti regolamenti:

- Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
- Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede

ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.

Si segnala che l'articolo 6 del Decreto introduce il seguente obbligo: "gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006"; tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, dovrà essere attuato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, che è fissata per il 2 aprile 2017.

Chi è quindi potenzialmente soggetto alle sanzioni?

8

Chiunque produce o immette sul mercato o utilizza materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana.

È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l'attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.

L'ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata.

Per quest'ultima tipologia di materiali la normativa prevede una sanzione accessoria: sospensione dell'attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.

La norma prevede inoltre l'aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l'incremento è determinato sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Ispezioni sul lavoro: notificazione di atti e modulistica, istruzioni operative

(Luigi Caiazza, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 17 marzo 2017, n. 12 pag. 55-56)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni operative per affrontare e risolvere alcune problematiche che si sono verificate "in corso d'opera" nell'attività di vigilanza in materia assicurativa e previdenziale svolta dagli Ispettorati territoriali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo dell'INL.

I chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sull'attività di vigilanza in materia assicurativa e previdenziale sono contenuti nella lettera circolare del 22 febbraio scorso, che fa seguito alla circolare n. 2 del 25.1.2017 ed al Protocollo di intesa sottoscritto tra l'INL e l'Inps il 21 febbraio scorso. Non si fa cenno, però, ad un eventuale analogo protocollo con l'Inail.

Notificazione degli atti

La prima problematica riguarda la notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo svolti dai funzionari operanti nell'Area vigilanza previdenziale e assicurativa nell'ambito della quale operano gli ispettori di provenienza ministeriale (ispettori del lavoro) e gli ex ispettori di vigilanza dell'Inps e dell'Inail. In merito a tale procedura viene ipotizzato che l'assenza del logo INL sulle buste utilizzate per la spedizione «non appare ostativa alla corretta notificazione degli atti».

Da una prima lettura, in verità, Il parere espresso non appare molto condivisibile. Poiché il verbale-atto ivi contenuto conterrà il logo dell'INL (circ. n. 2/2017), potrà verificarsi il caso in cui la busta rechi il logo dell'Inps mentre il verbale quello dell'INL, il che potrebbe essere causa di nullità dell'esatta notificazione dell'atto stesso. La problematica potrebbe determinare ulteriori possibili contestazioni allorché la lettera circolare aggiunge che sulle "cartoline di ritorno" andranno indicate «le competenti sedi di Inps ed Inail atteso che... i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi degli Istituti...».

Quest'ultima disposizione lascia intendere che la busta dovendo necessariamente seguire la sorte della cartolina, su di essa non potrà mai essere apposto il logo dell'INL con le possibili conseguenze alle quali si è fatto prima cenno.

Uso della modulistica

La problematica afferisce essenzialmente la interruzione della prescrizione del credito contributivo. È chiaro che le modifiche intervenute con l'istituzione dell'INL, che assume la titolarità giuridica ai fini dell'adozione degli atti ispettivi (Protocollo d'intesa con l'Inps del 21 febbraio 2017), si è reso necessario rielaborare tutta la modulistica necessaria allo svolgimento dell'attività da parte di tutto il personale ispettivo (Lavoro, Inps e Inail). Trattasi del verbale "unico" di accertamento, anche se in verità, essendo funzionalmente l'organo di vigilanza già unico non si ritiene si debba specificare che il verbale di accertamento è "unico".

Le modifiche riguarderanno, altresì, il verbale di primo accesso, di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché i verbali di acquisizione delle dichiarazioni rese da parte dei lavoratori.

In relazione agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, la lettera circolare in esame ha ritenuto opportuno suggerire che, al fine di evidenziare l'efficacia degli stessi sotto il profilo della interruzione della prescrizione dei crediti, sui relativi verbali dovrà essere riportata la dicitura che il verbale stesso, in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 149/2015 (nella parte in cui stabilisce che l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail) «interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati».

Tale conclusione della nota ministeriale in esame suscita però qualche perplessità. Infatti, Per un principio generale di diritto, l'atto inteso ad esigere l'adempimento di un obbligo giuridico deve necessariamente provenire da uno dei soggetti del rapporto dal quale l'obbligo scurisce. Nel caso del rapporto previdenziale, esso si istaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale a beneficio del lavoratore che, rispetto a tale rapporto è soltanto il soggetto a cui favore si produrranno gli effetti del rapporto stesso. Di conseguenza soltanto a carico dell'Ente e del datore di lavoro sussiste l'obbligo di compiere l'atto inteso a pretendere l'osservanza dell'obbligo stesso (Inps. Circ. n. 18 del 21 gennaio 1996). In conseguenza di quanto sopra esposto, la circostanza che l'Ispettorato del lavoro assuma i compiti in materia di vigilanza già svolti dall'Inps e dell'Inail, appare ininfluenza ai fini del credito assicurativo e previdenziale del quale gli Istituti continuano ad esserne gli unici destinatari, anche ai fini della interruzione dei termini.

Del resto la soluzione l'ha data lo stesso citato Protocollo d'intesa del 21 febbraio scorso allorché (art. 6) stabilisce che gli atti di accertamento «saranno fatti propri e notificati dall'Inps, nella sua veste di titolare del relativo di credito, operando altresì l'interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge».

Per quanto concerne, invece la sottoscrizione del verbale, gli ispettori di provenienza Inps ed Inail indicheranno la rispettiva appartenenza ("f.to funzionari ispettivi Inps/Inail") ignorando, evidentemente, l'unicità dell'ispezione.

Personale ispettivo ex ministeriale

Premesso che un terzo del personale ispettivo ex Lavoro costituirà una o più Aree dedicate esclusivamente alla vigilanza previdenziale ed assicurativa, (circ. n. 2/2017) con la lettera circolare un esame, l'INL chiarisce che tale contingente sarà adibito alla predetta attività di vigilanza, a rotazione. Viene, altresì, precisato che lo svolgimento di tale attività dovrà avere luogo contestualmente ad iniziative di formazione affinché possano essere alternati periodi di formazione in aula e giornate di "affiancamento" (Ispettori del lavoro-Ispettori Inps/Inail).

Regioni e Province speciali

L'attività dell'INL nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo, per cui le disposizioni operative contenute nella circolare n. 2/2017 non trovano in tali territori diretta applicazione. Pertanto il personale Inps ed Inail continuerà a svolgere la consueta attività fermo restando l'obbligo di osservare le indicazioni operative dell'INL utilizzando la relativa modulistica.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ispettorato nazionale del lavoro

Lettera circolare 22 febbraio 2017, n. 2

Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro - ulteriori indicazioni operative.

Facendo seguito alla circolare n. 2/2017 e alle prime problematiche riscontrate e segnalate sul territorio, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo

Riguardo alla notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, d'intesa con INPS e INAIL, si rappresenta che in data 21 febbraio è stata sottoscritta apposita convenzione con l'INPS, nell'ambito della quale è affrontata tale problematica che sarà sviluppata con successive note di chiarimento.

Si rappresenta tuttavia sin d'ora che l'assenza del logo INL sulle buste non appare ostativa alla corretta notificazione degli atti.

Quanto alla indicazione della sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, andranno indicate le competenti sedi di INPS e INAIL atteso che, come già indicato con circ. n. 2/2017, «i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi degli Istituti che trasmetteranno copia del relativo verbale alla competente sede dell'Ispettorato».

Modulistica

L'INL, l'INPS e l'INAIL stanno elaborando tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività da parte di tutto il personale ispettivo. Trattasi non soltanto del verbale unico di accertamento, ma del verbale di primo accesso, del verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale, dei verbali di acquisizione di dichiarazioni ecc.

In relazione agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, ferme restando le iniziative oggetto della richiamata convenzione, al fine di evidenziare l'efficacia degli stessi sotto il profilo della interruzione della prescrizione dei crediti, si ritiene opportuno riportare sui relativi verbali la seguente dicitura «Il presente verbale - in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, che assegna all'INL le prerogative già esercitate dagli Istituti previdenziali - interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati».

Per quanto concerne la sottoscrizione del verbale da parte degli ispettori INPS/INAIL, nello stesso potrà essere inoltre indicata l'appartenenza del relativo personale ("f.to funzionari ispettivi INPS/INAIL").

Va infine ricordato che nulla è cambiato in ordine al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e pertanto nei verbali andranno riportate le consuete avvertenze.

Attività di vigilanza previdenziale e assicurativa da parte del personale ex ministero del lavoro

Con la citata circ. n. 2/2017 è stato previsto che un contingente di personale di provenienza ministeriale sarà adibito, a rotazione, allo svolgimento di una attività di vigilanza previdenziale e assicurativa.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che lo svolgimento di tale attività dovrà avere luogo contestualmente alle iniziative di formazione che gli Istituti stanno avviando, affinché possano essere alternati periodi formativi in aula e giornate di "affiancamento". Analoghe iniziative formative saranno programmate per il personale ispettivo INPS e INAIL.

Personale di vigilanza situato nella regione Sicilia e province autonome di Trento e Bolzano

L'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è evidentemente limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo.

Da ciò discende che, in tali realtà, le indicazioni contenute nella circ. n. 2/2017 non possano trovare diretta applicazione. Ne consegue che detto personale, appartenente ai ruoli INPS e INAIL, continuerà a svolgere la consueta attività, fermi restando gli obblighi di osservare le indicazioni dell'INL utilizzando la relativa modulistica.

Collaborazione Inl e Inps per lo svolgimento dell'attività ispettiva

(Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione del 10 marzo 2017, n. 11 pag. 17-21)

Siglato tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'Inps un protocollo d'intesa per l'istituzionalizzazione di un raccordo con gli Istituti previdenziali per lo svolgimento di un'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento

Nelle more dell'emanazione di appositi decreti del Ministro del lavoro per l'individuazione delle risorse strumentali trasferite dall'Inps all'INL ed allo scopo di salvaguardare la continuità dell'azione ispettiva in materia previdenziale, è stato emanato il protocollo di intesa sottoscritto il 21 febbraio 2017 tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'INPS, anche se a parti inverse.

Il protocollo si prefigge di istituzionalizzare un forte raccordo con gli Istituti previdenziali, al fine realizzare una efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento.

A tale scopo è emersa l'esigenza di sviluppare congiuntamente modelli innovativi di analisi del rischio, di inosservanza degli obblighi contributivi e per l'individuazione dei relativi fenomeni di evasione ed elusione contributiva, di contrasto alla simulazione di rapporti di lavoro - finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali indebite (es. pensioni, disoccupazione, maternità) - sui quali fondare la programmazione dell'attività ispettiva.

Programmazione dell'attività sul territorio

A tal proposito è stata prevista la costituzione di una Commissione nazionale e Commissioni regionali per la programmazione dell'attività ispettiva.

Ciascuna Commissione, per l'ambito di competenza, dovrà assicurare la mappatura dei rischi, la programmazione ed il monitoraggio dell'attività di vigilanza.

Al fine di rendere più efficace l'attività della Commissione nazionale, l'Inps istituirà nella propria struttura un nucleo composto da propri funzionari esperti per la materia, che si avvarrà anche di propri sistemi amministrativi e si relazionerà, coadivandola, con la predetta Commissione nazionale.

Quella regionale assicurerà invece, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi ed il monitoraggio delle realtà produttive.

Nelle Regioni e province a statuto speciale la vigilanza sarà effettuata in base a separati protocolli di intesa tra l'INL e le predette istituzioni.

Verbali di accertamento

Il Protocollo non risolve la problematica relativa ai verbali ispettivi, ma le parti concordano sulla necessità di porre in essere le opportune analisi finalizzate ad individuare preordinate iniziative, anche in sede legislativa, idonee a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall'INL che integrano l'accertamento di contributivo obbligatorio con particolare riferimento alla titolarità del credito contributivo e la idoneità degli atti stessi ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizione previsti dalla legge (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335).

Tuttavia, l'iniziativa, qualsiasi essa sia, non si ritiene possa prescindere dalla titolarità in capo all'Istituto, quale soggetto giuridico e parte del rapporto previdenziale, abilitato ad interrompere i termini prescrizionali (Inps, circ. n. 18 del 21 gennaio 1996).

Il protocollo stabilisce che i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo saranno predisposti, in ogni caso, in modo che risulti la titolarità giuridica degli atti stessi in capo all'INL, seppure recante, con separata evidenza, il logo dell'Inps. Tali atti saranno fatti propri e notificati dall'Inps, come accennato, quale titolare del relativo diritto di credito, operando in tal modo l'interruzione dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Tutto dipende, in tal caso, dalla completezza e dalla documentazione inoppugnabile che l'ispettore avrà acquisito ed alla acquisizione della prova certa dei contributi evasi e l'individuazione dei corrispondenti lavoratori beneficiari.

Programmazione degli accertamenti

Poiché il corpo ispettivo dell'Inps rientra nella programmazione dell'attività di vigilanza da parte dell'INL, sarà cura di quest'ultimo, tramite l'apposita Area di vigilanza previdenziale/assistenziale, ad effettuare i necessari accertamenti, derivanti da verifiche amministrative, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Istituto.

Per le richieste che rivestano particolare urgenza, ovvero pratiche non comprese nella programmazione mensile (il Protocollo non ne specifica però i motivi), l'Inps potrà assegnarle direttamente ai propri ispettori, dandone informazione alla sede territoriale dell'INL.

L'Ispettorato territoriale potrà essere interessato dall'Inps a far intervenire appositi gruppi ispettivi "dedicati" (speciali) in merito ad accertamenti tecnici (non viene precisato quali essi siano) ovvero per particolari fenomeni evasivi caratterizzati da importanti profili di criticità sia di natura economica che penale (es. rapporti fittizi, Tfr).

Nulla cambia in merito alla attuale collocazione logistica degli ispettori dell'Inps i quali continueranno ad essere collocati nelle rispettive sedi territoriali Inps di appartenenza.

15

Attività formativa

L'attività formativa, "consisterà in un intenso programma di interventi che interesserà tutto il personale ispettivo finalizzata alla omogeneizzazione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia lavoristica e previdenziale". Non si fa alcun cenno alla formazione "in aula", ma ad un'attività addestrativa volta all'utilizzo dei diversi applicativi informatici già utilizzati dall'Istituto.

Lo stesso personale amministrativo dell'Inps e dell'Inail, sarà coinvolto nel processo formativo al fine di poterli impiegare nell'attività propedeutica di intelligence, con l'obiettivo, di provvedere allo studio ed analisi dei fenomeni più interessanti dal punto di vista della vigilanza, che caratterizzano il territorio.

Accesso alla banca dati Inps

L'accesso alla banca dati dell'Inps, da parte dell'INL, per ora non sarà operante; esso dovrà scaturire da una apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati nel rispetto della privacy secondo i risultati, regole e condizioni che saranno stabiliti da un apposito Gruppo di lavoro.

La convenzione avrà particolare riguardo alle informazioni che siano utili all'attività ispettiva, ai criteri tecnici di fruibilità, alle misure di sicurezza adottate, alle modalità di trattamento dei dati e di tracciamento degli accessi.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ispettorato nazionale del lavoro – Inps

Protocollo d'intesa 21 febbraio 2017

Oggetto: Protocollo d'intesa tra INL e INPS per l'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria

In Roma, il 21 febbraio 2017

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS o, congiuntamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le Parti), rappresentato dalla Dr.ssa Gabriella Di Michele, in qualità di Direttore Generale

e

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, (di seguito INL o, congiuntamente all'INPS, le Parti) rappresentato dal Dr. Paolo Pennesi, in qualità di Direttore

PREMESSO CHE

la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, allo scopo di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

la legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, comma 7, lettera I), prevede allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha istituito la predetta Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL

in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 149/2015, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;

in particolare, l'articolo 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 149/2015, prevede che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i suindicati decreti, sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL;

l'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, prevede che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le risorse strumentali trasferite dall'INPS all'Ispettorato;

in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015, che prevede il trasferimento all'Ispettorato delle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL, finalizzate alla formazione del personale ispettivo;

l'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, prevede che, al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrali e territoriali dell'Ispettorato, alle quali spetta l'emanazione dei relativi atti;

la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 149/2015, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività ispettiva;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'articolo 17, comma 3, prevede che le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'INPS e dell'INAIL, ovvero di altri soggetti istituzionali, sono disciplinate da apposite convenzioni;

in particolare, l'articolo 24, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016 stabilisce che, al fine di consentire il rapido avvio dell'Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell'attività di vigilanza;

nelle more dell'attuazione degli ulteriori decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015 e fermi restando gli indirizzi della citata Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, occorre in ogni caso istituire un forte raccordo con gli Istituti previdenziali, in particolare ai fine di realizzare una efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento;

tale attività di intelligence deve trovare sedi permanenti di interlocuzione e di scambio di dati e notizie rilevabili dalle rispettive banche dati e si rende pertanto necessario costituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione dei rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, di uno più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle risorse strumentali trasferite dall'INPS all'Ispettorato, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'azione di vigilanza ispettiva in materia di legislazione previdenziale,

il presente protocollo d'intesa disciplina la collaborazione istituzionale tra l'INL e l'INPS finalizzata ad una efficace svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria.

Articolo 2 - Modelli di analisi del rischio e metodologie di accertamento

Allo scopo di accrescere l'efficacia dell'attività ispettiva e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo, le Parti concordano sull'esigenza di sviluppare congiuntamente modelli innovativi di analisi del rischio di inosservanza degli obblighi contributivi e metodologie preordinate a favorire l'individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva, con particolare riguardo ai contributi dovuti al fondo di tesoreria dell'INPS ed a potenziare le azioni di contrasto alla simulazione dei rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali indebite, sui quali fondare la programmazione dell'attività ispettiva.

Articolo 3 - Programmazione dell'attività ispettiva a livello centrale e regionale

Allo scopo di realizzare lo sviluppo dei modelli e delle metodologie di cui all'art. 2, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale e regionale le parti si impegnano a costituire una Commissione nazionale e Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva.

Le predette Commissioni assicurano, ciascuna per l'ambito di competenza, la mappatura dei rischi, la programmazione e il monitoraggio delle attività di vigilanza.

L'INPS, allo scopo di coadiuvare in modo adeguato l'attività della predetta Commissione nazionale, istituirà, nell'ambito della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, un nucleo composto da funzionari amministrativi, esperti nell'ambito dell'attività della vigilanza documentale, e da funzionari di vigilanza ispettiva, in numero variabile sulla base delle esigenze di volta in volta riscontrate. Per lo svolgimento delle attività, detto nucleo si avvarrà del supporto delle strutture dell'Istituto competenti per materia, con particolare riguardo alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi.

Articolo 4 - Programmazione dell'attività ispettiva a livello territoriale

Allo scopo di favorire l'applicazione dei modelli di analisi e delle linee di indirizzo definite dalla Commissione di cui all'art. 2, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva nell'ambito del territorio di competenza, è istituita la commissione regionale di programmazione dell'attività ispettiva in materia previdenziale, composta da massimo quattro membri designati dall'INL e da massimo quattro membri designati dall'INPS.

La predetta commissione assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni detta Commissione può avvalersi del personale INL e dell'INPS di volta in volta individuato.

Articolo 5 - Attività ispettiva Regioni a statuto speciale

L'attività di vigilanza ispettiva nelle Regioni a statuto speciale avrà luogo in base a separati protocolli di intesa tra INL e la Regione e/o province interessate, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative speciali di riferimento.

Articolo 6 - Verbale di accertamento ispettivo

Le Parti concordano sulla necessità di porre in essere le necessarie attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall'INL che integrano l'accertamento di contribuzione previdenziale obbligatoria, con particolare riferimento ai profili di tutela della titolarità del credito contributivo e di idoneità degli atti medesimi ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge. Detta attività di analisi è rivolta anche agli ulteriori atti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ispettiva (verbale di primo accesso, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.).

Nel frattempo, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'azione di vigilanza, i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo in materia di contribuzione obbligatoria saranno predisposti in modo che risulti la titolarità giuridica ai fini dell'adozione dell'atto in capo all'INL, con separata evidenza del logo dell'INPS. Detti atti di accertamento saranno fatti propri e notificati dall'INPS, nella sua veste di titolare del relativo diritto di credito, operando altresì l'interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge.

Articolo 7 - Accertamenti conseguenti ad attività amministrativa

L'INL si impegna ad effettuare i necessari accertamenti, derivanti da verifiche amministrative, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto.

A tal fine l'INPS provvede a comunicare alle strutture territoriali dell'INL le richieste di accertamento, con evidenza degli eventuali profili di criticità.

Per le richieste che rivestono particolare urgenza, ovvero pratiche non comprese nella programmazione mensile che pure devono essere iniziate nel corso del mese, l'INPS può assegnare direttamente l'accertamento a propri ispettori provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell'INL.

Relativamente agli accertamenti tecnici ovvero a particolari fenomeni evasivi caratterizzati da importanti profili di criticità sia di natura economica che penale (es. Rapporti Fittizi, TFR), l'INPS può attivare, anche con carattere di urgenza, l'Ispettorato che procederà mediante l'intervento di gruppi ispettivi dedicati.

Articolo 8 - Collocazione logistica del personale ispettivo INPS

In conformità a quanto previsto dalla circolare 2/2017 dell'INL, per una migliore gestione del proprio personale e al fine di garantire uno stretto collegamento con le strutture dell'INPS, le parti convengono che il personale ispettivo INPS resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali INPS di appartenenza.

Articolo 9 - Formazione

Le parti convergono che la formazione soprattutto nella fase di integrazione delle competenze costituisce la leva del cambiamento.

L'attività formativa, in particolare nella fase di avvio, consisterà in un intenso programma di interventi che interesserà tutto il personale ispettivo e sarà finalizzata alla omogeneizzazione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia lavoristica e previdenziale, unitamente ad una attività addestrativa volta all'utilizzo dei diversi applicativi informatici utilizzati.

I citati interventi formativi si focalizzeranno altresì su percorsi specifici per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, da parte del personale INPS.

Gli interventi formativi riguarderanno anche i funzionari amministrativi dell'INPS e dell'INL, che verranno individuati per l'impiego in attività di intelligence, con l'obiettivo di fornire le necessarie competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie del mercato del lavoro.

20

Articolo 10 - Accesso alle banche dati dell'INPS

Per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015, le Parti concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre un'apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati, da parte dell'INPS, in modalità di cooperazione applicativa.

Nell'ambito della predetta convenzione le Parti regoleranno, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, i profili giuridici e operativi per la messa a disposizione dei dati da parte dell'INPS, con particolare riguardo a:

- a) l'individuazione delle informazioni utili all'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, nel rispetto delle condizioni di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003;*
- b) i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili;*
- c) le misure di sicurezza adottate e i profili di responsabilità;*
- d) le modalità di trattamento dei dati;*
- e) le modalità di tracciamento degli accessi e di svolgimento dei necessari controlli.*

Articolo 11 - Eventuali integrazioni

Il presente protocollo ha efficacia dalla data della sua stipula, per la durata di un anno e può essere modificato o integrato d'intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, anche in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di accertamento ispettivo.

I soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 23 marzo 2017)

Con il Decreto Direttoriale n. 11 del 22 febbraio 2017, è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato III del Decreto ministeriale 11 aprile 2011 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico.

La documentazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati – documentazione che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della ricostituita Commissione – è la seguente:

- istanza di iscrizione;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;
- copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza;
- documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I del decreto 11 aprile 2011 completa di manuale di qualità redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili dei diversi settori di attività di verifica;
- elenco dei laboratori di cui mediante apposita convenzione da allegare alla domanda: il soggetto pubblico o privato si avvale nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 "Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati presso cui vengono effettuati esami e/o prove;

- dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento;
- planimetria della sede centrale in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti.

La Commissione resterà in carica per un triennio, a decorrere dalla data del decreto, e i suoi componenti potranno essere nominati per non più di due mandati complessivi.

In virtù di quanto disposto dal Decreto Direttoriale del 18 marzo 2016 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2016), l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Nel Decreto Direttoriale del 18 marzo 2016 viene inoltre previsto che soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni.

All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori.

Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Le attrezzature di lavoro che il datore di lavoro deve sottoporre a verifica periodica da parte dei soggetti abilitati sono elencate nella tabella che segue.

Tabella I
Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad	Verifica annuale

azionamento motorizzato	
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a	Verifica annuale

mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III	Verifica di integrità: decennale

categoria	
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: triennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Generatori di vapor d'acqua	Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale
--	-----------------------

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

.

Statuto autonomi, via libera atteso entro metà aprile

(Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del lavoro”, 29 marzo 2017)

Per il Ddl sul lavoro autonomo e lo smart working sono stati presentati 58 emendamenti e 26 ordini del giorno in commissione Lavoro al Senato: il relatore, Maurizio Sacconi (Ap), punta all'approvazione definitiva (senza modifiche), entro la fine della prossima settimana, per mandare intorno al 10 aprile il testo in Aula per il via libera finale.

Per oltre 2 milioni di partite Iva e collaboratori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali con imprese o pubblica amministrazione, si applicano gli interessi di mora concordati o automatici previsti dal Dlgs 231/2002. Sono abusive e prive di effetto le clausole che prevedono termini di pagamento superiori ai 60 giorni, o che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere da esso senza congruo preavviso. Sono interamente deducibili le spese sostenute fino a 10mila euro per iscriversi a corsi di formazione, aggiornamento professionale, master e convegni, e fino a 5mila euro per la certificazione delle competenze, orientamento e sostegno all'autoimprenditorialità.

I professionisti potranno partecipare a bandi e appalti pubblici per l'assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca e saranno equiparati alle Pmi per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

L'indennità di disoccupazione Dis-coll per i collaboratori diventa strutturale dal 1° luglio (fino a quella data è stata reintrodotta con il Milleproroghe) e viene estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca, finanziata con un aumento dello 0,51% dell'aliquota contributiva. Viene finanziato con un'aliquota contributiva dello 0,5% l'estensione agli iscritti alla gestione separata Inps della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata potranno fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Viene disciplinato anche il lavoro agile, non come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità esecutiva del rapporto di lavoro subordinato, stabilita con accordo tra le parti, che prevede l'utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all'esterno dell'azienda. L'accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà disciplinare anche i tempi di riposo, il cosiddetto diritto alla disconnessione.

Negli ordini del giorno del relatore Sacconi si affronta la disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile, su cui il governo si è impegnato ad intervenire con circolari interpretative: «Va chiarito che nella valutazione dei rischi - afferma il relatore - lo smart working merita una considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e in conseguenza il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un'adeguata sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro».

Sicurezza del lavoro, mancata comunicazione al RLS e condotta antisindacale

(Massimo Viceconte, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro” Edizione del 17 marzo 2017, n. 12 pag. 65-73)

Dati rilevanti circa la nocività dell'ambiente di lavoro - Mancata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del datore che ne sia in possesso - Condotta Antisindacale- Sussistenza - Spostamento di dirigente sindacale ad altro ufficio interno alla stessa unità operativa senza mutamento di sede di lavoro né di comune - Condotta Antisindacale – Insussistenza

Non avere ottemperato alla richiesta, proveniente dal segretario generale provinciale del sindacato, avente anche la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, circa la trasmissione di ogni dato e informazione in possesso dell'amministrazione in ordine alla presenza di elementi altamente nocivi nel posto di lavoro costituisce di per sé condotta antisindacale, anche in assenza di intento lesivo del datore; laddove lo spostamento del segretario provinciale di organizzazione sindacale – peraltro nel caso, trattandosi di funzionario di polizia, regolato non dall'art. 22 dello Stat. lav. bensì dall'art. 88, legge n. 21/1981 in forza del principio di specialità per cui la legge speciale prevale sulla legge generale- da ufficio ad altro ufficio della stessa unità senza mutamento della sede di lavoro e per di più nello stesso comune non costituisce, mancandone i presupposti oggettivi, condotta antisindacale.

Tribunale di Genova 1° ottobre 2016, n. 635 - Giud. Barengi; Ric. S.I.A.P.; Res. Ministero dell'Interno

Il lavoro in solitudine e gli adempimenti di sicurezza

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Sicurezza24, 23 marzo 2017)

Viene generalmente definito lavoro in solitudine il lavoro che viene svolto da un addetto in totale autonomia, che non è soggetto a sovrintendenza di un preposto, che è isolato da altri lavoratori e che, in generale, viene realizzato all'esterno del sito dell'azienda cui il lavoratore appartiene.

Si tratta, in sostanza, di un lavoro connotato dalla “solitudine”, intesa come situazione particolare che deve essere considerata come potenziale fattore di rischio.

Numerosi sono i lavori svolti in solitudine. Esistono ad esempio lavoratori solitari che prestano la loro opera in ambienti estranei, nei quali possono essere presenti rischi che non conoscono (tecnici di aziende inviati presso altre aziende per manutenzione o riparazione di attrezzature, energia elettrica, gas, addetti alla pulizia uffici in orario extra lavoro, vigilantes notturni, autotrasportatori, gli addetti all'esercizio di impianti diffusi sul territorio e non presidiati (cabine elettriche, impianti di depurazione acque, ponti radio) ispettori di linee di trasporto energia (elettrodotti, gasdotti).

Possono infine esistere occasioni di lavoro in solitudine anche all'interno di luoghi di lavoro con numerosi addetti, all'interno di uno stabilimento (operatori che lavorino solo per lunghi periodi in sale quadri di impianti chimici, di raffinerie, di centrali termiche, in magazzini, depositi, scantinati, vani tecnici) o in un ufficio (in archivio, in un ufficio decentrato, periferico).

Il D.Lgs. 81/08 ha fatto diversi accenni a lavori a rischio nei quali è richiesta la presenza di almeno due lavoratori, ma non è prevista una sistematica casistica ad hoc e le cautele indicate, orientate alla sicurezza antinfortunistica classica, devono intendersi come necessarie ma non sempre esaustive.

D.Lgs. 81/08	Oggetto	Estratto
Articolo 66	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza

		che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
Allegato IV, punto 3	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos	<p>3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.</p> <p>3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.</p>
Articolo 145	Disarmo delle armature	<p>1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.</p>
Articolo 113	Scale	<p>5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.</p> <p>8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), si devono osservare le seguenti disposizioni:</p> <p>d) durante l'esecuzione dei lavori, una</p>

		persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
--	--	--

Nella tabella sono esemplificati alcuni fra gli innumerevoli casi di lavoro solitario.

Esempi di ruoli lavorativi che prevedono il lavoro in solitudine

- Autotrasportatori
- Addetti alle guardiane sia notturne, sia diurne
- Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio nazionale (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono "abitati"
- Addetti al controllo del funzionamento di impianti a ciclo continuo
- Addetti ai servizi di vigilanza (che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere ...)
- Addetti al Telelavoro

32

Esempi di mansioni che possono essere svolte anche in assenza di altre persone

- Lavorazioni in agricoltura
- Lavorazioni del commercio
- Lavorazioni di assistenza impianti e/o di magazzinaggio
- Addetti a particolari attività di riscossione di denaro (esempio addetti al pedaggio autostradale e/o distributori di carburante)
- Macchinisti ferroviari

In tutti questi casi la solitudine è un pericolo, che deve essere preso in considerazione, in quanto può introdurre un rischio aggiuntivo ai rischi che quel lavoro comunque comporterebbe, anche qualora svolto in presenza di altre persone.

Tre sono, in estrema sintesi, le caratteristiche rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoratore derivanti dal lavoro svolto in solitudine:

- in primo luogo espone alla possibilità di non essere soccorsi in caso di malore o in caso di infortunio;
- in secondo luogo mette il lavoratore in condizione di affrontare da solo situazioni che richiedono una consapevolezza della situazione e una presa di decisione, a fronte di eventi più o meno anomali legati al processo lavorativo e alla sua sicurezza;
- la terza criticità è collegata ad aspetti di natura psicologica e sociale che possono avere importanti ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore: ed è il tema dello stress legato alla specifica condizione del sentirsi da solo.

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione

Quando si tratta di lavoro dipendente, queste tre problematiche devono essere prese in considerazione dal datore di lavoro che, sulla base dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/08, ha il dovere di valutare i rischi, individuare in quali attività sia permesso o meno il lavoro in solitudine (ad esempio, nei luoghi sotterranei o confinati) ed infine adottare le soluzioni più idonee a far fronte ad un lavoro così organizzato.

In quest'ambito, una particolare cura deve essere posta alla valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il documento che al riguardo deve essere redatto deve essere parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi (art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08). Per la specifica valutazione del rischio stress lavoro correlato occorre fare riferimento ai principi generali contenuti nell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 e ad un percorso metodologico che tenga in considerazione: gli eventi sentinella, i fattori di contenuto del lavoro e i fattori di contesto del lavoro. Tra i fattori di "contenuto" del lavoro ci preme focalizzare l'attenzione sul concetto di orario di lavoro. Mentre tra i fattori di "contesto" del lavoro, la nostra attenzione è rivolta ai concetti di autonomia decisionale. Entrambe le tematiche, l'orario e l'autonomia possono infatti avere un forte impatto sul benessere individuale.

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e di miglioramento continuo, l'organizzazione deve poi utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.

Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori "imprevedibili" (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo -

nei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si potrebbero adottare differenti misure. Tra queste:

- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- potenziamento di automatismi tecnologici;
- alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto;
- riprogrammazione dell'attività;
- particolare formazione e addestramento;
- forme di comunicazione;
- forme di coinvolgimento;
- particolare sorveglianza sanitaria.

La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.

Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:

- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

Nel complesso – e più in generale - si tratta di associare o integrare con i rischi specifici della mansione o del compito precipuo gli elementi derivanti dall'essere solitari, cioè di non poter comunicare senza media e/o di dover intervenire senza aiuto "fisico" immediato e diretto in qualunque circostanza. Anche se analoghi a quelli di chi lavora in gruppo, infatti, gli incidenti (o le anomalie) dei lavoratori solitari possono avere conseguenze più gravi o essere più frequenti, a causa della difficoltà a gestirli da parte del singolo.

Se il rischio per i lavoratori solitari diventa o rimane elevato nonostante le misure di prevenzione e

di protezione, è bene rivalutare l'organizzazione delle attività ed eventualmente rinunciare al lavoro singolo. Senza supervisione o collaborazione sono vietati o non dovrebbero essere effettuati:

- i lavori ad alto rischio e/o in ambienti chiusi, per i quali è opportuna la presenza di un supervisore e/o di un addetto di pronto intervento/soccorso in postazione "sicura";
- i lavori in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione, lavori edili o agricoli a rischio (taglio di piante, scavi ecc.);
- le attività dove sono presenti materiali o sostanze che possono determinare pericoli per la salute e la sicurezza;
- i lavori in altezza o gli scavi in profondità.

Per queste e altre attività pericolose è bene prevedere sempre un aiuto e non solo di tipo "quantitativo". Per tutte le restanti, considerate "normali", queste note possono costituire uno spunto di riflessione per condurre un'analisi del rischio correlato e assumere le opportune contromisure.

La formazione e l'emergenza

Una volta individuati i pericoli, i rischi e i provvedimenti migliorativi, deve essere integrato o revisionato il documento di valutazione dei rischi, attuando le procedure di formazione idonee a trasmettere le regole comportamentali del lavoro solitario in sicurezza. La formazione in questo caso deve essere orientata a sviluppare consapevolezza nell'autonomia, anche come fattore di riduzione dello stress/panico nelle situazioni non ordinarie.

A seguito di una formazione completa ed efficace, i lavoratori solitari dovrebbero conoscere e sapere attuare autonomamente le procedure di emergenza dei propri reparti, locali o ambiti. Deve essere garantito un accesso agevole alle cassette di primo soccorso anche negli orari di "chiusura", oppure è possibile fornire al lavoratore un kit trasportabile per il trattamento di piccole ferite o l'automedicazione (associato al relativo corso di primo soccorso). Queste indicazioni devono essere declinate secondo il caso e proporzionate ma non scartate in quanto superflue o eccessive. Volendo fare un esempio, si consideri l'ultimo lavoratore che lascia l'ufficio prima di una festività e rimane chiuso in ascensore per un banale interruttore che non fa contatto. In questa eventualità occorre sapere cosa deve fare il lavoratore, quanto dovrà aspettare e se c'è qualcuno non in ferie nel palazzo oppure se dovrà rimanere diverse ore al chiuso in attesa dei soccorsi.

L'Esperto Risponde



Sicurezza

■ LA SPESA PER L'ANTINCENDIO PUÒ ESSERE DEL CONDUTTORE

D. *I lavori di aggiornamento idrici per ottenere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi di un immobile adibito ad hotel competono al locatore o al locatario?*

36

R. Preliminare ad una corretta risposta al quesito è l'esame del contratto, per comprendere se detti lavori siano posti o meno a carico del conduttore. In via generale, si richiama la decisione della Corte di Cassazione (sentenza 13761 del 2008) che ha sancito che gli obblighi previsti a carico del locatore dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile non comprendono l'esecuzione di opere di modifica o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto.

La contraria opinione comporterebbe trasmodamento dell'obbligo manutentivo in quello di imputazione, con sopportazione di oneri di spese non previste. La Corte di cassazione ha pure affermato che l'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una determinata attività commerciale o industriale, per il quale è stato locato, non può costituire valida ragione per pretendere che il locatore operi trasformazione della cosa, onere che per legge non fa carico al locatore stesso (Cassazione 7 marzo 2001, n. 3341). Se le opere da effettuare per ottenere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi appartengono al genere sopra indicato, comportando interventi che andrebbero a modificare le strutture originarie del bene, tale obbligo non può essere posto a carico del locatore.

(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 6 marzo 2017)

■ L'AUTISTA DI SCUOLABUS VA ADDESTRATO PER EMERGENZE

D. *Sono un dipendente comunale con la mansione di autista di scuolabus. Né io né l'accompagnatrice che si trova sullo scuolabus (quest'ultima dipendente di una cooperativa) abbiamo mai fatto i corsi riguardanti le procedure antincendio e di primo soccorso. Essendo io*

scuolabus dotato sia di estintori che di cassette di primo soccorso, chiedo se per me è obbligatorio effettuare i suddetti corsi e se, qualora il datore di lavoro non me li facesse effettuare, potrei essere sanzionato, e in che modo. Oppure, nel caso descritto, verrebbe sanzionato solo il datore di lavoro?

R. L'articolo 18, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il mancato adempimento di tale obbligo è sanzionato a carico del datore di lavoro.

37

Nella situazione descritta dal lettore, vista la particolare attività espletata (non si è in un plesso scolastico ma ci si trova "in itinere"), è necessario che il personale presente, in caso di principio d'incendio o di emergenza sanitaria che si può verificare a bordo dello scuolabus, sia in grado d'intervenire prontamente. Pertanto, è necessario che il datore di lavoro provveda a far formare e addestrare tale personale, al fine di poter effettuare gli interventi in caso d'emergenza (incendio e primo soccorso).

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 27 febbraio 2017)

Rassegna di normativa

(G.U. 1 aprile 2017, n. 77)



Sicurezza

38

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

(G.U. 3 marzo 2017, n. 52)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.

(G.U. 15 marzo 2017, n. 62)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016, nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(G.U. 15 marzo 2017, n. 62)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2017

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.

(G.U. 16 marzo 2017, n. 63)

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 28

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

(G.U. 18 marzo 2017, n. 65)

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(G.U. 18 marzo 2017, n. 65)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2017

Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 1 aprile 2017, n. 77)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2017

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2017.

(G.U. 1 aprile 2017, n. 77, S.O. n. 19)



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.